



Comune di Fratte Rosa

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 24 del 10-08-15

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di agosto alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio comunale convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria.

Alla Prima convocazione in seduta Pubblica, risultano all'appello nominale i Consiglieri Sigg:

AVALTRONI ALESSANDRO	P	TORCELLINI ALICE	A
MASSI MARZIO	P	ANTINORI MARCO	P
TORRISI ROSA	A	TINTI FABRIZIO	P
MANDOLONI EMANUELE	P	SANTINI GIULIA	A
BERTI MATTEO	A	SOGGIN LUCA	A
BEFERA CLAUDIO	P		

Assegnati N.11 | In carica N.11 | Presenti N. 6 | Assenti N. 5

Assume la presidenza il Sig. AVALTRONI ALESSANDRO in qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE VITALI DOTT.SSA ANNA con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta, designa quali scrutatori i Sigg.:

ANTINORI MARCO
TINTI FABRIZIO

ed invita gli intervenuti ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 8 settembre 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento TASI, pubblicata sul portale del federalismo, applicato per l'annualità 2014 ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 8 settembre 2014 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2014, pubblicata sul portale del federalismo;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, in particolare :

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: "Per il 2014" sono inserite le seguenti: "e per il 2015";

b) nel terzo periodo, le parole: "Per lo stesso anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli stessi anni 2014 e 2015".

- Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituito con legge stabilità 2015) Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti

nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; - art. 1 comma 692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento TASI - Capitolo 1) Regolamento Componente TASI - Art.7, nei seguenti casi :

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità aduso abitativo.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 16-03-2015 (prot. 0014180 del 18-03-2015) ad oggetto "Ulteriore Differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali";

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 13-05-2015 ad oggetto "Ulteriore Differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali";

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) ANNO 2015:

- ALIQUOTA 2,50 per mille

(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9)

sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ed assimilate;

- ALIQUOTA 0,5 per mille

(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9)

sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ed assimilate;

- ALIQUOTA "0" (zero) per mille

di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le Aree Edificabili;

3. Di determinare le seguenti DETRAZIONI TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento TASI

1) Regolamento Componente TASI - Art.7:

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DETRAZIONE:

1) Alle abitazioni principali si applica una detrazione di **euro 15,00** per figli di età non superiore a 26 anni purché fiscalmente a carico dei soggetti passivi e dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione per i figli va calcolata in ragione dei mesi per i quali si verificano le condizioni per la sua fruibilità.

Si precisa che la detrazione spetta a condizione che il figlio sia di età non superiore a 26 anni e non autonomo dal punto di vista fiscale. Soddisfatte entrambe le condizioni la detrazione di 15,00 Euro per ogni figlio potrà essere applicata per intero sul totale dell'obbligazione tributaria indipendentemente dalle quote di possesso.

CASO 1)

coniugi comproprietari dell'immobile al 50% e figlio residente e dimorante di età non superiore a 26 anni e fiscalmente a carico. La detrazione di 15,00 euro verrà

scomputata per intero dal nucleo familiare (7,50 Euro a favore di un coniuge e 7,50 Euro a favore dell'altro coniuge)

CASO 2)

Un coniuge titolare al 100% dell'immobile e figlio residente e dimorante di età non superiore a 26 anni e fiscalmente a carico. La detrazione di 15,00 Euro verrà scomputata per intero dal titolare dell'immobile a prescindere dalla misura di riparto fra i genitori della quota di detrazione ai fini irpef per figli a carico. I familiari, infatti, possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili (sono esclusi alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, indennità e assegni corrisposti agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili)

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale come da seguente elenco dettagliato:
 - pubblica sicurezza e vigilanza
 - tutela del patrimonio artistico e culturale
 - servizi cimiteriali
 - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
 - servizi socio-assistenziali
 - servizio di protezione civile
 - servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
 - altri servizi

5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015 ;

6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento TASI approvato con Deliberazione Consiliare n. 22 del 8 settembre 2014 pubblicata sul portale del federalismo;

7) Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

8) Di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio

entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

9) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO-PRESIDENTE

Procede all'illustrazione del punto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

PRESENTI	n. 6
VOTI FAVOREVOLI	n. 6
CONTRARI	==
ASTENUTI	==

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta sopra riportata.

Inoltre, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

PRESENTI	n. 6
VOTI FAVOREVOLI	n. 6
CONTRARI	==
ASTENUTI	==

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. ex D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

COMUNE DI FRATTE ROSA

Provincia di Pesaro e Urbino

Allegato alla Deliberazione
C.C. n. 24 del 10.08.2015

PROPOSTA N. 24 DEL 31.7.2015 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.**

PARERI OBBLIGATORI

(Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole.

Fratte Rosa, lì 31 luglio 2015

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

f.to Rag. Gabriella Franceschetti

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole

Fratte Rosa, lì 31 luglio 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Rag. Gabriella Franceschetti

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to AVALTRONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to VITALI DOTT.SSA ANNA

N. 340 Registro Pubblicazioni

PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito informatico di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Fratte Rosa, 24-08-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to VITALI DOTT.SSA ANNA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Fratte Rosa, 24-08-15

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VITALI DOTT.SSA ANNA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi da oggi 24-08-15 al 08-09-2015
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta oggi 24-08-15 (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Fratte Rosa, 09-09-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to VITALI DOTT.SSA ANNA
